

Allegato =B= al rep. n.20154/11949

**STATUTO
FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE**

Art. 1

Costituzione - sede - durata

E' costituita in Modena (MO), Via Canaletto Sud n. 88, la "FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito "RUNTS"), sarà inserito in modo automatico, senza necessità di modifica del presente Statuto, nella denominazione sociale l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'Ente diventerà quindi **"FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE ETS"** o "FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE ENTE DEL TERZO SETTORE" o "FoVI ETS".

La Fondazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di comunità, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Le finalità della Fondazione si esplicano principalmente nell'ambito della Regione Emilia - Romagna.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Fondazione può istituire uffici operativi o sedi secondarie.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

Caratteristiche

La Fondazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, volte a promuovere la vita indipendente delle persone disabili.

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale dell'ente.

Art. 3

Scopi e attività

Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, d'ora in poi "CTS") ed, in particolare:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, limitatamente alle azioni connesse al percorso di autonomia o al progetto di vita delle persone con disabilità;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La missione della Fondazione è quella di prendersi cura del futuro delle persone che, in virtù della relazione tra la condizione delle proprie strutture corporee e/o funzioni corporee (incluse le funzioni psicologiche) e i fattori ambientali, vedono limitate o ristrette le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale, attivando tutte le risorse e le dinamiche relazionali della comunità (a titolo esemplificativo, le stesse persone in difficoltà, la rete amicale, parentale, la rete dei servizi territoriali, ecc).

La Fondazione, in particolare, si propone di promuovere, orientare, sostenere e sviluppare progetti a favore di disabili fisici, relazionali e intellettivi anche con rilevanti bisogni assistenziali o in condizioni di non autosufficienza, privi del nucleo familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile, o che intendano attivare esperienze di vita indipendente.

In particolare per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) realizzare soluzioni abitative e progetti innovativi rivolti ai disabili che valorizzino l'idea di domiciliarità e autonomia e, per quanto possibile, la vita indipendente, anche attraverso l'acquisizione di beni mobili e immobili;

b) finanziare e realizzare progetti di sostegno all'autonomia abitativa per le persone con disabilità;

c) svolgere attività di accompagnamento delle famiglie per affrontare e predisporre il "dopo di noi" per il proprio congiunto in un'ottica multidisciplinare, sfruttando le opportunità offerte dalla normativa vigente;

d) promuovere e finanziare progetti di inserimento lavorativo e accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità;

e) promuovere e finanziare iniziative di formazione e aggiornamento professionale rivolte alla rete dei servizi a favore delle persone con disabilità;

f) sviluppare attività formative finalizzate allo sviluppo della conoscenza e delle competenze necessarie per attuare progetti per il "con noi e dopo di noi" rivolte a operatori, famiglie e volontari;

g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

h) fornire consulenza e accompagnamento volti all'attuazione piena dei diritti delle persone disabili e al supporto delle loro famiglie;

i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

j) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

k) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

l) accettare donazioni, liberalità e lasciti testamentari;

m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

n) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; attività di informazione e orientamento sui diritti e sulle provvidenze disponibili a favore delle persone con disabilità;

o) collaborare con enti accademici, CNR, aziende, enti pubblici, in ricerche finalizzate a temi attinenti alle attività della Fondazione;

p) promuovere di iniziative di legge comunque regolative, in sede regionale o nazionale, sempre con riferimento alle attività tipiche della Fondazione.

La Fondazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalle disposizioni attuative dello stesso, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4

Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori stessi, dagli Aderenti e dagli Amici della Fondazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'assemblea dei Fondatori e degli Aderenti, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, Ecclesiastici o da altri soggetti.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- dei redditi derivanti dal patrimonio;
- dei redditi derivanti dalle attività svolte;
- dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali della Fondazione;
- dei fondi pervenuti a seguito di occasionali raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare eredità, legati o donazioni qualora siano gravati da oneri o condizioni che vengano ritenuti dal Consiglio medesimo non accettabili in relazione al loro impegno economico derivante o alle loro modalità di adempimento o avveramento.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 5

Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di

Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli Organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

In particolare, qualsiasi apporto o versamento che sia effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile in alcun caso, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Art. 6

Fondatori e Aderenti

Sono "Fondatori" le persone giuridiche e gli Enti indicati come tali nell'atto di costituzione.

Sono "Aderenti" tutti quelli che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali.

Possono divenire Aderenti:

- Aziende di Servizi alla Persona distrettuali nel settore della disabilità (ASP);
- Enti Pubblici con funzioni istituzionali nel campo della disabilità;
- Enti del terzo settore, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017;
- altri Enti interessati al perseguimento degli scopi sociali.

Per essere riconosciuti Aderenti occorre presentare domanda scritta alla Fondazione e contribuire con una somma non inferiore a quella fissata a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, che delibera l'ammissione del nuovo Aderente con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Aderente al quale sia stato comunicato il rigetto, adeguatamente motivato, della domanda, può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti nella prima adunanza successiva.

Art. 7

Amici della Fondazione

Sono Amici della Fondazione le persone fisiche o gli enti che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono con attività di volontariato, beni o servizi.

Per acquisire la qualifica di Amico della Fondazione è necessario:

- presentare domanda al Consiglio di Amministrazione della stessa, che si pronuncia espressamente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto, adeguatamente motivato, della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti nella prima adunanza successiva.

- Assicurare il contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti;
- l'Assemblea degli Amici della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e, qualora necessario, il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti

I Fondatori e gli Aderenti costituiscono la Assemblea dei Fondatori

e degli Aderenti.

All'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti compete:

- a) esprimere un parere sulle linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione sulla base delle indicazioni del consiglio di amministrazione;
- b) ratificare i membri del Consiglio di Amministrazione, nominati secondo le modalità di cui al successivo art. 11;
- c) eleggere l'Organo di Controllo, l'eventuale Revisore dei conti e i membri del Collegio dei Probiviri;
- d) esprimere un parere sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- e) esprimere un parere sulla proposta di estinzione o trasformazione della Fondazione e di devoluzione dei beni residui.

Ciascun Fondatore ha diritto a un voto.

Ciascun Aderente ha diritto ad un voto.

Ogni Fondatore e/o Aderente può conferire delega di intervento e di voto ad altro Fondatore o Aderente. Ciascun Fondatore o Aderente delegato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea nomina di volta in volta il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti con funzioni di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, presiedere e regolare gli interventi nel corso dell'Assemblea, nonché proclamare i risultati delle votazioni. Dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale. A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro verbale attestante i Fondatori e gli Aderenti in essere, nonché le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno la metà dei Fondatori e Aderenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, in forma scritta dall'Organo Amministrativo. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione e deve essere affissa presso la sede legale ed il relativo avviso deve contenere il giorno, l'ora, l'eventuale data di seconda convocazione, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

In seconda convocazione, da svolgersi dopo almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti e delibera con le maggioranze di cui al punto che precede.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità a distanza, ossia in audiovideo conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente dell'Assemblea ed il verbalizzante.

Art. 10

L'Assemblea degli Amici della Fondazione

L'Assemblea degli amici della Fondazione è composta di tutte le persone ed enti di cui all'art. 7.

Ogni persona o ente ha diritto a un voto.

L'Assemblea degli amici della Fondazione è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione.

Essa è costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri

e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea degli amici della Fondazione:

- è informata sull'attività della Fondazione;
- riceve copia del bilancio approvato della Fondazione;
- nomina un invitato permanente alla riunione del Consiglio di Amministrazione con solo diritto di parola e non di voto;
- può partecipare alle attività della Fondazione;
- può formulare proposte da sottoporre all'assemblea dei Fondatori e Aderenti.

L'Assemblea degli Amici della Fondazione, nell'ambito dell'autonomia sancita dal presente statuto, può dotarsi di un regolamento di funzionamento.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove consiglieri. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalle Associazioni e dagli Enti soci e ratificati dall'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti, come previsto dall'art. 9 punto b).

Alle Associazioni è sempre riservata la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Tra i membri indicati dagli Enti Pubblici almeno uno viene sempre nominato dal Comune di Modena.

Ai lavori del Consiglio di Amministrazione partecipa anche l'invitato permanente nominato dall'Assemblea degli Amici della Fondazione.

Essi restano in carica tre anni.

L'incarico è ricoperto a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso delle spese documentate.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario-Tesoriere.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere verrà nominato dal soggetto che aveva nominato il consigliere venuto a mancare. La nomina sarà ratificata dalla prima Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti.

Quando viene meno per dimissione od altra causa la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto.

Il Consiglio oggetto di decadenza rimane in carica solo per l'avvio della procedura di nuova nomina dei suoi membri da parte delle associazioni e degli enti soci.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare:

- nomina il Presidente tra i suoi membri;
- predispone e approva il bilancio consuntivo;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
- delibera l'acquisto di beni mobili e immobili;
- delibera la stipula di eventuali convenzioni;
- delibera l'assunzione di personale dipendente, consulenti o collaboratori;
- assicura il collegamento con il mondo scientifico e l'aggiornamento della Fondazione dal punto di vista culturale;
- predispone una relazione annuale sull'attività della Fondazione da presentare all'Assemblea.
- delibera le linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione, sentito il parere dell'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti per la ratifica;
- attribuisce la qualità di Aderente a terzi, successivamente all'atto costitutivo;
- delibera sulle modifiche dello statuto, acquisito il parere dell'assemblea dei soci;
- definisce la somma necessaria per l'ammissione degli aderenti;
- definisce il contributo per l'ammissione degli Amici della Fondazione;
- delibera l'esclusione di aderenti o amici della Fondazione nei casi previsti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare con propria delibera o un apposito regolamento compiti e funzioni ad un esecutivo formato

da presidente, vicepresidente e segretario.

E' in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione, nonché per le modalità di indicazione e nomina dei suoi membri.

Il consiglio è convocato con avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In assenza di convocazione le sue delibere sono ugualmente valide con la presenza di tutti i membri.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal Vice-presidente.

Art. 13

Organo di Controllo

La Fondazione si dota di un Organo di Controllo monocratico, nominato dall'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti tra le categorie di soggetti individuati ai sensi di legge. Ad esso si applica l'art. 2399 del Codice civile relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza dello stesso.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti.

L'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti può deliberare di nominare un diverso soggetto per la revisione dei conti.

Art. 14

Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli amici della Fondazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Ogni libro è tenuto dal relativo organo e può essere consultato dai membri degli organi della Fondazione.

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo della Fondazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli aderenti, Fondatori o Amici e dagli Organi della Fondazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio di amministrazione o

all'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti.
Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra Organi della Fondazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 16 **Esclusione**

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dei suoi membri (Enti aderenti e persone fisiche nominate al suo interno) per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento scorretto nei confronti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di ammissione previsti per gli aderenti;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione.

Gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, inviando comunicazione scritta a mezzo raccomandata, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono recedere dalla Fondazione solo in caso di gravi motivi che rendono impossibile la prosecuzione della partecipazione.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. In caso di esclusione o recesso l'aderente non ha diritto alla ripetizione di quanto versato a favore della Fondazione. Gli Amici della Fondazione possono essere esclusi qualora non rispettino il presente statuto, le delibere degli organi sociali o tengano comportamenti scorretti nei confronti della Fondazione o dei suoi membri.

Gli Amici della Fondazione possono recedere dalla stessa in qualunque momento inviando comunicazione scritta a mezzo raccomandata.

In caso di recesso o esclusione l'interessato non ha diritto alla restituzione di quanto versato a favore della Fondazione.

Art. 17 **Scioglimento**

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c..

Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 CTS, comma 1, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione previo parere dell'Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti.
su richiesta.

Art. 18 **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e ogni altra normativa vigente applicabile in materia.

F.to ROBERTO BOSI

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.